

(N. 392-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1949

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 57 dell'Ordinamento Forense (regio decreto 27 novembre 1933, n. 1778) e al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, fu devoluta ai Consigli degli Ordini la fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale.

Si ebbe, però, a lamentare l'esistenza di tante tariffe quanti erano i Consigli dell'Ordine, con frequenti sperequazioni e difformità di criteri fra gli stessi Consigli dell'Ordine dello stesso distretto di Corte d'appello.

Il disegno di legge in oggetto tende ad eliminare tale inconveniente lamentato dal Con-

siglio Nazionale Forense e a stabilire una certa uniformità di criteri fra i vari Consigli dello stesso distretto di Corte d'appello, disponendo che la determinazione degli onorari e delle indennità in materia penale e stragiudiziale per ciascun distretto di Corte d'appello spetta al Consiglio dell'Ordine della sede della Corte previo parere degli altri Consigli dell'Ordine dello stesso distretto.

Sembra però alla Commissione che persisterebbero, sebbene attenuate, la difformità e le sperequazioni già lamentate mentre a stabilire una desiderabile uniformità di criteri si può demandare la fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari in materia penale e stragiudiziale al Consiglio Nazionale Forense,

il quale, stabilendo nelle relative tariffe i minimi e i massimi di tali onorari, consentirà il loro adeguamento alle diverse condizioni economiche locali.

Mentre così rimarrà ferma la prerogativa della classe forense di stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, saranno del tutto eliminate le difformità giustamente lamentate.

Si propone quindi che l'articolo 1 del disegno di legge venga modificato come segue:

« I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense segnalava come le frequenti evasioni al pagamento dei contributi dovuti in base al decreto legisla-

tivo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, impedissero il regolare funzionamento degli organi professionali. Con l'articolo 2 del disegno di legge, ad evitare tale grave inconveniente, si stabilisce la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale contro gli avvocati e procuratori che risultino morosi nel pagamento di tali contributi.

A garanzia dei professionisti è stabilito che per l'applicazione di tale sanzione si deve provvedere con le forme del procedimento disciplinare e che la sospensione dell'esercizio professionale viene revocata senza formalità dal Presidente del Consiglio dell'Ordine appena si sia dimostrato l'eseguito pagamento.

Il disegno di legge risponde a criteri di giustizia e ad evidenti esigenze e se ne propone, quindi, previe le modifiche di cui sopra, la approvazione.

ITALIA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio, per ciascun distretto di Corte di appello, dal Consiglio dell'ordine della sede della Corte, sentiti gli altri Consigli del distretto medesimo.

Le relative deliberazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

Identico.